

## Relazione di non necessità VINCA

### PREMESSA



ELABORATO IDENTIFICATO AL SUB B )

Adottato con deliberazione di Consiglio Comunale  
numero 63 del 26/7/2017IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
Matteo Maroni

La Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA), introdotta come procedura di verifica in campo ambientale, è un procedimento di natura preventiva e si attua con lo scopo di valutare qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione di un sito d'importanza comunitaria (S.I.C.) o di una zona a protezione speciale (Z.P.S.) che possa avere incidenze significative su tali aree, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti. Tale procedura è stata introdotta dalla direttiva "Habitat" (Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche) con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti, non finalizzati alla conservazione degli habitat, ma potenzialmente in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale.

La Dgr n. 2299 del 09 dicembre 2014, allegato A punto 2.2, riporta un elenco di condizioni per le quali non è necessario sottoporre piani/progetti/interventi alla valutazione di incidenza. Ad esempio la valutazione di incidenza non è considerata necessaria al ricorrere delle seguenti condizioni:

- piani, progetti, interventi connessi e necessari alla gestione dei siti della rete Natura 2000;
- piani, progetti, interventi la cui valutazione di incidenza è ricompresa negli studi per la valutazione di incidenza degli strumenti di pianificazione di settore o di progetti e interventi in precedenza autorizzati.

Ciò posto si elencano i casi relativi a piani, progetti e interventi per i quali, singolarmente o congiuntamente ad altri piani non è necessaria la valutazione di incidenza:

- piani, progetti e interventi da realizzarsi in attuazione del piano di gestione approvato del sito Natura 2000;
- progetti e interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;
- modifiche non sostanziali a progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza, fermo restando il rispetto di prescrizioni riportate nel provvedimento di approvazione;
- rinnovo di autorizzazioni rilasciate per progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza, fermo restando il rispetto di prescrizioni riportate nel provvedimento di approvazione e in assenza di modifiche sostanziali;

- progetti e interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia su fabbricati, che non comportino aumento di superficie occupata al suolo e non comportino modifica della destinazione d'uso, ad eccezione della modifica verso destinazione d'uso residenziale;
- piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;
- progetti o interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti da linee guida, che ne definiscono l'esecuzione e la realizzazione, sottoposte con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;
- programmi e progetti di ricerca o monitoraggio su habitat e specie di interesse comunitario effettuati senza l'uso di mezzi o veicoli motorizzati all'interno degli habitat terrestri, senza mezzi invasivi o che prevedano l'uccisione di esemplari e, per quanto riguarda le specie, previa autorizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

In aggiunta a quanto sopra indicato, ai sensi dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE, la VINCA non è necessaria per i piani, i progetti e gli interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

Inoltre, ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., la valutazione di incidenza non si applica ai programmi i cui eventuali elaborati e strumenti normativi e cartografici non determinano effetti misurabili sul territorio, ricomprendendo in questi anche gli accordi di programma e i protocolli di intesa, fermo restando, invece, che la procedura si applica a piani, progetti e interventi che non sono ricompresi nella precedente casistica e che da tali programmi derivino.

In relazione a quanto esposto, la presente relazione tecnica ha lo scopo di giustificare l'assenza di possibili interferenze sulla Rete Natura 2000 derivante dalla *Variante Parziale n. 3 al PRG – PI Tematica e finalizzata al recepimento degli indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale e dalla Variante parziale n.4 al PRG – PI Tematica e finalizzata alla regolamentazione dell'insediamento di sale giochi e locali con apparecchi d'intrattenimento con vincita in denaro* del Comune di Schio.

## INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il comune di Schio, si trova a Nord di Vicenza e confina, da Ovest, con i comuni di Torrebelticino, Valli del Pasubio, Posina, Velo d'Astico, Santorso, Zanè, Marano Vicentino, S. Vito di Leguzzano, Monte di Malo, Valdagno.

Il territorio comunale è prevalentemente costituito da boschi e prati-pascoli per la parte collinare e montana, mentre la parte di pianura è interessata dal centro abitato e dall'estesa zona industriale, ed in misura minore da coltivazioni, soprattutto seminativo. La parte più settentrionale del territorio comunale, dove sono presenti i rilievi più alti, ricade nel sito di Rete Natura 2000 SIC-ZPS IT3210040 (Monti Lessini-Pasubio-Piccole Dolomiti Vicentine).



## INQUADRAMENTO ECOSISTEMICO DELLA RETE NATURA 2000

Il territorio comunale di Schio presenta al suo interno un sito appartenente alla Rete Natura 2000, quale il SIC ZPS IT 3210040 "Monti Lessini – Pasubio – Piccole Dolomiti".

Di seguito si riporta l'estratto cartografico con l'esatta collocazione della stessa rispetto al sito individuato.



Il sito in oggetto è caratterizzato anche da una fauna estremamente diversificata in virtù della molteplicità di ambienti presenti e degli assetti vegetazionali differenziati a seconda dell'altimetria e dell'esposizione. Si passa infatti dagli ambienti di forra umida con vegetazione del *Tilio-Acerion* alle pietraie aride di alta quota, dai boschi submontani e montani di faggio ai pascoli d'altitudine. Nelle aree vallive attorno al Pasubio e ai piedi delle Piccole Dolomiti si possono incontrare due Ungulati piuttosto comuni: si tratta del Capriolo (*Capreolus capreolus*) e del Camoscio (*Rupicapra rupicapra*), due elementi della fauna stanziale del territorio lessineo. Si rinvencono inoltre entrambe le specie di lepri conosciute nel settore alpino: la Lepre comune (*Lepus europaeus*), diffusa nelle fasce altitudinali più basse, e la Lepre variabile (*Lepus timidus*) che popola prevalentemente le zone vallive più elevate.

Fra i roditori si possono incontrare lo Scoiattolo (*Sciurus vulgaris*), il Ghiro (*Myoxus glis*) e, negli ambienti di prateria alpina, la Marmotta (*Marmota marmota*).

Alle alte quote, soprattutto sulle pendici del Pasubio, si può rinvenire la Pernice bianca (*Lagopus mutus*), mentre sulle cenge e sui versanti aridi aperti sono frequenti gruppi di Coturnici (*Alectoris greca*). Le pareti rocciose ospitano colonie di Gracchio alpino (*Pyrrhocorax graculus*) e il maestoso Corvo imperiale (*Corvus corax*).

I boschi maturi, al di sopra dei 1000 mt di quota, sono frequentati dal Picchio nero (*Dryocopus martius*); il Picchio rosso maggiore (*Picoides major*) si mantiene invece a quote inferiori, mentre il Picchio verde (*Picus viridis*) predilige le aree di aperta campagna con alberi isolati, soprattutto nelle aree vallive più basse. Lungo i corsi d'acqua che contornano i massicci montuosi dei Lessini orientali si può osservare il Merlo acquaiolo (*Cinclus cinclus*), mentre sui prati pingui sfalciabili si possono osservare lo Zigolo giallo (*Emberiza citrinella*) e lo Stacciato (*Saxicola rubetra*). Le aree più elevate del complesso lessineo ospitano altre specie interessanti come il Fringuello alpino (*Montifringilla nivalis*), il Sordone (*Prunella collaris*) e il Codirosso spazzacamino (*Phoenicurus ochruros*).

Dalla documentazione e dalla lettura pubblicata si rileva inoltre che le principali vulnerabilità del sito sono legate alla fruizione (rete escursionistica e sentieristica, strutture per l'attività sportiva e ricreativa, calpestio della vegetazione e raccolta di esemplari floristici di pregio), ad alcune pratiche agro-forestali (piantagione artificiale, pulizia sottobosco, abbandono dei sistemi pastorali, alimentazione mandria) e all'attività estrattiva.

## **I CONTENUTI DELLA VARIANTE PARZIALE N.3 AL PRG – PI TEMATICA**

Al fine di adeguare lo strumento urbanistico generale alle nuove disposizioni di indirizzo in materia commerciale, coerentemente con il Documento programmatico proposto dal Sindaco per il Piano degli Interventi e presentato al Consiglio Comunale con delibera n. 32 del 27/04/2017, si è ritenuto necessario procedere con una variante parziale tematica al PRG -

PI finalizzata a:

- recepire gli ambiti di centro storico;
- recepire il nuovo ambito di centro urbano;
- recepire alcuni assi della zona industriale già caratterizzati da attitudine commerciale;
- effettuare una ricognizione, quindi integrare e localizzare gli ambiti degradati da riqualificare;
- localizzare il nuovo ambito per una medio-grande struttura di vendita, quindi con superficie di vendita fino a 2.500 mq, all'incrocio fra Viale dell'Industria e Strada Parco nel quadrante verso il centro di Schio, con la precisazione che ogni esercizio commerciale dell'intero complesso non può superare i 1.500 mq di superficie di vendita;
- adeguare complessivamente la normativa urbanistico-edilizia comunale di riferimento per l'attuazione degli indirizzi commerciali.

Gli ambiti degradati da riqualificare ritenuti idonei per l'insediamento di importanti aree commerciali sono stati individuati seguendo, in sintesi, i seguenti criteri:

- approfondimenti sull'attuale rete commerciale;
- esame delle politiche in atto per la rivitalizzazione e valorizzazione del centro;
- accrescere l'attrattività del centro.
- analisi complessiva del tessuto edilizio;
- concentrazione di caratteristiche di degrado socio-economico e fisico-edilizio;
- presenza di requisiti che rendano i luoghi compatibili con insediamenti commerciali (ad esempio scarso valore storico degli immobili, necessità di indirizzi espliciti per la tutela di particolari manufatti, vicinanza al centro, ecc..);
- riconoscimento di un ruolo di particolare importanza per il recupero e la rivitalizzazione del centro (ad esempio continuità spaziale col tessuto economico esistente, possibilità di molteplicità di funzioni insediabili, potenzialità per migliorare l'offerta di spazi pubblici di relazione integrabili con la rete esistente, e così via);
- applicabilità di politiche alternative per soddisfare il requisito dei parcheggi, in modo da favorire l'insediamento delle nuove attività commerciali.

Oltre ad individuare nello specifico le aree degradate e a definirne gli indirizzi circa la possibilità di insediamento delle strutture commerciali, è stato rivisto e aggiornato l'apparato normativo sviluppando:

- l'attuale organizzazione testuale in base agli indirizzi commerciali di cui alla delibera di consiglio n. 50/2017, concentrando per quanto possibile tutta la normativa relativa agli insediamenti commerciali in un'unica sezione;

- le modalità per soddisfare il reperimento dei parcheggi, in modo da favorire l'insediamento del commercio in centro, specialmente se nella dimensione di vicinato (fino a 250 mq di superficie di vendita);
- il divieto di nuovi insediamenti commerciali nelle parti urbane sorte a seguito di piano attuativo (lottizzazione) finalizzato alla residenza, se non originariamente previsti e localizzati;
- i criteri urbanistico-edilizi per l'insediamento delle piccole attività per la somministrazione e commercializzazione dei prodotti agricoli locali, ammissibili esclusivamente su fabbricati esistenti alla data di adozione della variante in oggetto e subordinate a dettagliati accordi con l'Amministrazione atti a definire, fra l'altro, anche la dimensione di tali superfici di vendita, comunque non superiori a 250 mq;
- il coordinamento complessivo fra le nuove norme introdotte e la previgente situazione

La Variante in questione ha inoltre introdotto una norma per rendere possibile un intervento edilizio sull'osservatorio astronomico sul Monte Novegno, di proprietà comunale e in gestione al Gruppo Astrofili, finalizzato allo stretto adeguamento igienico e ad altri minimi spazi accessori, favorendo altresì un inserimento progettuale che non snaturi l'attuale sviluppo essenziale e razionale dell'edificio in pianta e in alzato.

## **I CONTENUTI DELLA VARIANTE PARZIALE N.4 AL PRG – PI TEMATICA**

Rispetto alla precedente, la Variante 4 integra la normativa edilizia esistente con l'inserimento di un articolo finalizzato a tutelare i luoghi frequentati principalmente da minorenni e giovani, come ad esempio scuole, biblioteche, impianti sportivi, parchi e giardini pubblici e di uso pubblico, strutture socio-sanitarie e sociali, luoghi di culto riconosciuti dallo Stato italiano, centri parrocchiali e religiosi, centri giovanili, discoteche, regolamentando, nelle loro vicinanze, l'insediamento delle attività di sale gioco.

## **ALTERAZIONI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI DERIVANTI DAL PROGETTO**

Rispetto alle modifiche introdotte, le Varianti proposte non comportano alterazioni sulle componenti ambientali che possano interagire con il sito appartenente alla Rete Natura 2000 individuato, non incrementando così gli effetti sulle componenti ambientali in aggiunta a quelli normalmente presenti nell'area. Di conseguenza non si ravvisa la necessità di individuare misure di mitigazione relative ai potenziali disturbi diretti o indiretti su habitat e/o habitat di specie.

## CONCLUSIONI

Dalla tipologia delle previsioni introdotte con la *Variante Parziale n. 3 al PRG – PI Tematica e finalizzata al recepimento degli indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale*, e *Variante parziale n.4 al PRG – PI Tematica e finalizzata alla regolamentazione dell'insediamento di sale giochi e locali con apparecchi d'intrattenimento con vincita in denaro* del Comune di Schio e di quelle relative al sito in questione, si ritiene che possa essere effettuata la **Dichiarazione di non necessità della Valutazione di Incidenza**, ai sensi della Direttiva 92/43/CE e della DGR n. 2299 del 09/12/2014, allegato A, punto 2.2, in quanto nessuna delle modifiche introdotte prevedono variazione agli indici o ad altri parametri edificatori.

Si tratta infatti di meri aggiornamenti normativi e di indirizzo che non comportano fattori di disturbo e perturbazione (uso del suolo, emissioni, rumori...) sulla Rete Natura 2000.

L'attuazione delle previsioni di Piano non causa la frammentazione degli habitat, habitat di specie e specie di interesse; inoltre le stesse non provocano una variazione degli indicatori chiave del valore di conservazione della specie e/o degli habitat di specie.

Si ricorda che la Commissione regionale VAS, in sede di approvazione del PATI, ha stabilito l'obbligo di *screening* per i progetti relativi a opere pubbliche: a maggiore garanzia di tutela del SIC-ZPS IT 3210040 quindi, gli interventi edilizi di minima nell'immobile dell'osservatorio astronomico del monte Novegno, in quanto opera pubblica, in sede di progetto edilizio approfondiranno comunque la fase di screening e l'eventuale successiva VincA qualora necessaria.

**Il quadro fin qui esposto permette di escludere, con ragionevolezza scientifica, la presenza di effetti significativi negativi derivanti dall'intervento proposto nei confronti del SIC/ZPS IT 3210040 "Monti Lessini – Pasubio – Piccole Dolomiti Vicentine".**

**Conseguentemente, ai sensi del paragrafo 2.2 della DGRV n. 2299 del 09 dicembre 2014 (nel riferimento all'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE), si attesta la non necessità della valutazione di incidenza riguardo alle opere in oggetto.**

Il Dirigente  
Alessio Basilisco

Documento firmato digitalmente da  
Alessio Basilisco  
Dirigente del Settore 4 del Comune di Schio  
(Artt. 20-21-24 D.Lgs. 7/03/05 n° 82 e s.m.i.)